

# Detrazione 65%, escluse le caldaie a condensazione in sostituzione di stufe a legna e caminetti



MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2013 10:43

ENEA: risparmio energetico difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa, poiché è considerata fonte fossile solo al 30%



Ai fini della fruizione della detrazione 65%, non sono considerati impianti termici apparecchi come stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.

In ogni caso, il prerequisito per accedere all'ecobonus è sempre il conseguimento di un risparmio energetico, difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa, poiché questa è considerata fonte fossile solo al 30%.

## La nuova Faq n. 37

Lo ha chiarito la nuova Faq n. 37 dell'ENEA, che riportiamo di seguito.

*D - Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una stufa a legna. Posso fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e installo una caldaia a condensazione?*

R - Un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante. Per edificio vale la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 192/05. Ancora, è "esistente", se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se viene pagata l'IMU (ex ICI), se dovuta. Inoltre, si ritiene che un impianto termico, per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto I-tries del comma 1 dell'Art. 2 del D. Lgs. 192/05, come modificato dal decreto-legge 4 giugno 2013, n°63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n°90, che qui si riporta: "*Impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate*". Infine, anche qualora le precedenti condizioni fossero soddisfatte, occorre ricordare che il prerequisito per accedere alle detrazioni è sempre il conseguimento di un risparmio energetico e che questo è difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa in quanto questa è considerata fonte fossile solo al 30% (cfr. faq 42)".

Leggi anche: "ENEA: dal 4 agosto 2013 per accedere all'ecobonus serve l'APE nei casi in cui è previsto"

**SE VUOI RIMANERE AGGIORNATO SU "Detrazioni 65%" ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI CASAELIMA.com**

Share

13

Mi piace

Piace a 13 persone. Registrati per vedere cosa piace ai tuoi amici.

## Articoli correlati:

18/10/2013 - ENEA: dal 4 agosto 2013 per accedere all'ecobonus serve l'APE nei casi in cui è previsto

16/10/2013 - FILLEA CGIL SULLA LEGGE DI STABILITA'

16/10/2013 - Detrazioni 65% e 50%: proroga per tutto il 2014, poi graduale riduzione delle aliquote